

DETERMINAZIONE n. 2024/8 del 09/04/2024

Oggetto: Lloyd's Insurance Company S.A. – acquisto di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile patrimoniale dell'Agenzia (CIG B1219EB957)

IL DIRETTORE

Decisione

Acquistare presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. (partita IVA 10548370963), con rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Garibaldi n. 86, la polizza assicurativa di cui alla scheda allegata, per la copertura triennale della responsabilità civile patrimoniale insorgente da danni cagionati da amministratori e dipendenti dell'Agenzia con colpa lieve.

Impegnare la spesa complessiva di € 14.120,04 IVA compresa, corrispondente alla somma dei premi annui (4.706,68 €/anno) relativi alla suddetta polizza.

Motivazione delle scelte

Le norme vigenti ed un consolidato orientamento giurisprudenziale ammettono la possibilità di acquistare la copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, della responsabilità per danno patrimoniale cagionato, all'ente medesimo o ad altri soggetti, con colpa lieve da amministratori e dipendenti, ossia al danno cagionato a terzi da azioni od omissioni poste in essere da amministratori o dipendenti ma senza dolo o colpa grave e perciò non determinanti una azione di rivalsa da parte della Procura erariale. In tali casi, il fatto civilisticamente "illecito" determinante responsabilità civile resta direttamente riferito all'ente, che agisce per mezzo dei propri amministratori e dipendenti, al contrario dei casi di azioni od omissioni commesse da amministratori o dipendenti con dolo o con colpa grave, nei quali il danno a terzi sarebbe classificabile quale danno erariale indiretto per cui è ammessa l'azione di rivalsa e perciò rientrerebbe nel divieto di cui all'art. 3, c. 59 della L. n. 244/2007.

Pertanto, anche in conformità con quanto previsto dall'art. 58 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, considerata la rilevanza amministrativa e finanziaria delle attività svolte dall'Agenzia, si ritiene opportuno tutelare l'ente ed i propri amministratori e dipendenti nei confronti delle suddette fattispecie.

La scelta della polizza è stata effettuata con l'assistenza di un primario broker nazionale, allo scopo di individuare sul mercato il prodotto assicurativo con il miglior rapporto costo/copertura.

Contesto di riferimento

L'art. 28 della Costituzione dispone che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili, penali e amministrative, con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all'ente, mentre l'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i. stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave.

L'assicurabilità del rischio da "danno erariale", determinato da un fatto o un atto doloso o (gravemente) colposo di un dipendente/amministratore pubblico, è possibile ma, a

seguito dei vari interventi della giurisprudenza contabile e quello del legislatore, l'onere per il pagamento del premio non può essere posto a carico dell'ente pubblico. Per questo motivo le figure apicali dell'Agenzia (Presidente, Direttore, incaricato E.Q.) si sono autonomamente dotati di coperture assicurative personali. In via generale, un ente pubblico può assicurare quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscano all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, mentre è priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo. L'art. 3, c. 59 della L. n. 244/2007 ha introdotto nell'ordinamento la nullità testuale del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. Questa disposizione, sebbene diretta espressamente a evitare la stipula, con oneri a carico degli enti, di polizze a tutela degli amministratori pubblici, cioè di coloro che agiscono in qualità di titolari di Organi collegiali o monocratici dell'ente stesso, è stata ritenuta da subito diretta a evitare anche la stipula di polizze, con oneri a carico degli enti, a copertura della responsabilità erariale di dipendenti e dirigenti pubblici.

In merito alla procedura di affidamento si richiama l'art. 50, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che *".....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a)

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.....".

Infine l'art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della L. n. 145/2018, stabilisce che *".....le (altre) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".*

Istruttoria

Tramite il broker AON S.p.A. è stata contattata la società di brokeraggio assicurativo AIB – All Insurance Broker S.r.l., in qualità di corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A., allo scopo di customizzare la polizza in base alle caratteristiche dell'Agenzia. Con e-mail del 08/02/2024 AIB ha formulato la propria migliore offerta economica ed alcuni

emendamenti al capitolato proposto da AON.

Nella piattaforma di e-procurement MePA di Consip S.p.A. per il presente affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1219EB957.

Riferimenti normativi

Legge 14/01/1994 n. 20 *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* ed in particolare l’articolo 1 *“Azione di responsabilità”*.

Legge 24/12/2007 n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* ed in particolare l’articolo 3, comma 59.

Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* ed in particolare l’articolo 14 intitolato *“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”*, l’articolo 50 intitolato *“Procedure per l’affidamento”* e l’articolo 52 intitolato *“Controllo sul possesso dei requisiti”*.

Legge 27/12/2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* ed in particolare l’articolo 1, comma 450.

Legge 30/12/2018 n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ed in particolare l’articolo 1, comma 130.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l’articolo 107 intitolato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*, e l’articolo 183 intitolato *“Impegno di spesa”*.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell’Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 46 del 16/11/2022, ed in particolare l’articolo 13 intitolato *“Direttore”* e l’articolo 15 intitolato *“Uffici e personale”*.

“Documento Unico di Programmazione 2024–2026” approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 22/12/2023 n. 7.

“Bilancio di previsione 2024–2026” approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 22/12/2023 n. 8.

“Piano Esecutivo di Gestione” (PEG) 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 12/02/2024 n. 5.

DETERMINA

- 1) Di acquistare presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. (partita IVA 10548370963), con rappresentanza per l’Italia in Milano, corso Garibaldi n. 86, la polizza assicurativa di cui alla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la copertura triennale della responsabilità civile patrimoniale

insorgente da danni cagionati da amministratori e dipendenti dell'Agenzia con colpa lieve.

- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 14.120,04 IVA compresa, corrispondente alla somma dei premi annui (4.706,68 €/anno) relativi alla suddetta polizza, con imputazione alle seguenti annualità del capitolo 1010303/5 (piano finanziario 1.10.04.99.999) del PEG 2024-2026:
 - ✓ Annualità 2024 € 4.706,68;
 - ✓ Annualità 2025 € 4.706,68;
 - ✓ Annualità 2026 € 4.706,68.
- 3) Di attestare l'esigibilità della prima quota dell'obbligazione nell'esercizio 2024.
- 4) Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012).

Cremona, 09 aprile 2024

IL DIRETTORE
Massimo Dell'Acqua

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.